FAST INFORMA www.fastferrovie.it

CHIARIMENTI INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI A COMPLETAMENTO DEL VERBALE D'ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 16 GIUGNO 2014

In data 31 Luglio 2014 si è svolto il programmato incontro con Trenitalia e le O.S. Nazionali per la definizione di questioni normative sull'utilizzo del personale Mobile della Società, e chiarire importanti interpretazioni contrattuali a completamento del verbale di accordo sottoscritto in data 16 giugno u.s.
Dopo una serie di incontri e accesa discussione, in tale ambito si è sottoscritto un verbale di accordo con l'auspicio di aver fatto chiarezza e ripristinato le regole contrattuali pienamente condivise in fase di stesura del CCNL/AF e FSI.

Nel merito già a partire dal mese di Settembre, saranno attivate specifiche verifiche congiunte che interesseranno :

- Controlli puntuali sulla esatta collocazione della pausa di 15 minuti con particolare riferimento ai servizi con durata superiore alle 8 ore.
- Saranno valutati i reali tempi di trasferimento da e per le strutture Alberghiere in occasione di RFR.
- Verifica dell'esatta contabilizzazione della condotta continuativa, ponendo attenzione sul corretto inserimento e contabilizzazione nei turni delle attività accessorie e complementari, con particolare riferimento alle attività di traghettamento e manovra.

La Divisione Trasporto Passeggeri Regionale, in merito ai tempi di cambio banco nelle località di regresso, emanerà una nuova circolare, precisando che tali tempistiche saranno utilizzate per la programmazione dei turni e per i limiti normativi ai fini del calcolo del computo massimo della condotta.
Mentre ai fini economici l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata nelle stazioni di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.
Sempre per la DPR, in merito ai RFR di durata inferiore alle 7 ore abbiamo convenuto che con l'applicazione dell'accordo del 16 Giugno, il numero di RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà superare 2 nel mese sia per il PdM che per il PdB.
I tempi accessori in riferimento ai complessi Jazz, saranno comunicati dall'Azienda entro il 30 di Settembre.
Onde evitare inutili strumentalizzazioni Trenitalia ci ha consegnato una disposizione , che rimarca quanto verbalmente condiviso , sulla corretta applicazione dell'accordo del 16 Giugno.

Cordiali Saluti.

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA
Tel. 06 89535974 – 06 89535975 Fax. 06 89535976
E-Mail sn@fastferrovie.it

Verbale di accordo

Il giorno 31 luglio 2014 si sono incontrate la Società Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UglTaf, Fast ferrovie e Orsa ferrovie.

Trenitalia conferma che durante la procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio e comunque a partire dal 15 settembre, saranno attivate specifiche verifiche congiunte sia sulla corretta applicazione della pausa inserita nei turni di servizio che della normativa sulla fruizione dei RFR.

In merito a quest'ultimo punto saranno valutati i tempi di trasferimento da e per le strutture alberghiere, al fine di consentire il riposo minimo previsto dalla normativa contrattuale delle singole sezioni specifiche.

Le parti, inoltre, ai fini della corretta applicazione dei limiti normativi relativi alla condotta attiveranno verifiche specifiche sul corretto inserimento e contabilizzazione nei turni delle attività accessorie e complementari definite all'art. 28.2.1.c) del CCNL Mobilità Area AF.

Per la Divisione Trasporto Passeggeri Regionale si conviene che:

I tempi da attribuire al personale di macchina nella programmazione dei turni per le attività di cambio banco nelle località di regresso verranno emanati con apposita Circolare Divisionale.

Fermo restando quanto previsto dal ccnl della Mobilità/Area AF, tali tempistiche saranno utilizzate per la programmazione dei turni e per i limiti normativi relativi alla condotta.

A livello economico l'interruzione della condotta continuativa verrà applicata sempre nelle località di regresso qualora il tempo tra l'arrivo del treno e la ripartenza del successivo sia della durata di almeno 30 minuti.

Relativamente agli RFR di durata inferiore a 7h, la Divisione Passeggeri Regionale comunica che con l'applicazione dell'Accordo del 16 giugno, il numero di RFR con durata inferiore a 7 ore non dovrà superare:

- 2 nel mese per il PdM e per il PdB.

La Divisione comunicherà entro il 30 settembre 2014 i tempi accessori previsti per i complessi jazz, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa contrattuale.

Trenitalia SpA

Filt Cgil

Fit Cisl

UGL TAF

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie

TRENITALIA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Il Responsabile

Segreterie Nazionali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTrasporti
UGL TAF
Fast Ferrovie

Segreteria Generale
OrSA Ferrovie

Roma, 17 giugno 2014

Oggetto: chiarimento interpretativo su accordo del 16 Giugno 2014

In merito alla richiesta di interpretazione del punto 3 dell'Accordo sopra citato, ove si legge "...il limite del numero dei servizi con partenza prima delle 6.00..." è da intendersi come inizio della prestazione lavorativa.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Roberto Buonanni